

# E al Senato primo sì alla inappellabilità del pubblico ministero

## In commissione

In commissione concluso l'esame del ddl penale  
Testo in aula a fine mese

Dall'abuso d'ufficio alle intercettazioni passando per l'inappellabilità del pm; mentre il ministro Carlo Nordio si accingeva a leggere alla Camera la sua relazione sull'amministrazione della giustizia, al Senato si concludeva l'esame del disegno di legge da lui presentato con misure di diritto penale sia sostanziale sia processuale. Il testo è atteso per l'aula tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio. Ieri sono stati approvati gli ultimi articoli e approvati gli emendamenti conclusivi. Tra questi spicca quello che meglio formalizza il divieto di acquisizione della corrispondenza tra imputato e difensore, intercettazioni comprese.

La misura simbolo del provvedimento è sicuramente l'abrogazione dell'abuso d'ufficio, ancora ieri rivendicata da Nordio con enfasi, dove questa volta a venire evidenziato dal ministro è stato l'alleggerimento per gli uffici giudiziari: «cinquemila e passa procedimenti all'anno per un reato di abuso d'ufficio significa il 10% di deflazione dei processi penali, perché il processo di abusi d'atti d'ufficio è uno dei più lunghi e dolorosi che esistano. Sono udienze che si protraggono per settimane: alla fine cinquemila e passa processi e poi al massimo cinque condanne».

Ma a venire ridimensionato è anche il perimetro di un altro dei "classici" reati contro la pubblica amministrazione (comparto del diritto penale il cui assetto è comunque giudicato «obsoleto» da Nordio), il traffico d'influenze. Tra l'altro la nuova versione del delitto cancella le modifiche introdotte dalla legge "spazzacorrotti" a sanzionare le condotte del vecchio millantato credito, che saranno ora perseguibili a titolo di truffa, con pena ridotta e necessità di querela. L'utilità poi, data o promessa, dovrà sempre avere natura economica.

Non solo. Sul versante delle intercettazioni, è stata approvata una correzione che istituisce il divieto di inserire nelle trascrizioni delle operazioni di ascolto i dati che possano permettere l'identificazione di persone estranee alle

indagini. Introdotto poi il divieto di pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni in tutti i casi in cui quest'ultimo non sia riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento; è escluso il rilascio di copia delle intercettazioni di cui è vietata la pubblicazione, quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori; è infine stabilito l'obbligo per il pubblico ministero di stralciare dai brogliacci espressioni lesive della reputazione o riguardanti dati sensibili di soggetti diversi dalle parti.

Resuscitando poi l'allora assai contestata prima e bocciata poi dalla Corte costituzionale ipotesi di inappellabilità delle sentenze di assoluzione, se ne ripropone una versione più circoscritta: il pubblico ministero non potrà impugnare i proscioglimenti per tutti i reati per i quali l'azione penale si esercita con citazione diretta davanti al giudice unico (il catalogo è molto lungo e comprende, per esempio,



**Approvato emendamento sul divieto di acquisizione delle comunicazioni indagato-difensore**

la violenza e minaccia a pubblico ufficiale, l'interruzione di un servizio pubblico, l'istigazione a delinquere, le lesioni stradali, il furto aggravato e la ricettazione).

Si interviene ancora sulle misure cautelari, prevedendo l'obbligo dell'interrogatorio della persona indagata prima dell'eventuale applicazione della misura cautelare e introducendo la necessità della decisione collegiale per l'adozione dell'ordinanza applicativa della custodia in carcere nel corso delle indagini preliminari.

Quanto all'informazione di garanzia viene previsto che nel contenuto debba essere inserita una sommaria descrizione del fatto, con particolare riferimento alla data e al luogo di commissione del reato e se ne vieta la pubblicazione sino al termine delle indagini preliminari.

Infine, con una norma di interpretazione autentica, è chiarito che il requisito dell'età non superiore a 65 anni dei giudici popolari deve essere riferito esclusivamente al momento della nomina a fare parte del collegio.

—G. Ne.